



Provincia di Rimini

I REGOLAMENTI

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL REGISTRO PROVINCIALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. R. N. 12/2005

approvato con delibera di Consiglio provinciale n.88/2007

1. Premessa

Il presente regolamento richiama e recepisce i contenuti della Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” ed attua l’art. 4, comma 2 della L.R. 22 febbraio 2005 n. 12 attraverso la definizione delle modalità di iscrizione, cancellazione e revisione delle Organizzazioni di Volontariato nel Registro Provinciale, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti dalla Regione con delibera di G.R. n. 139 del 13 febbraio 2006 così come modificata con successiva delibera di Giunta Regionale n.1971 del 29/12/2006.

2. Requisiti per l’iscrizione

Nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato sono iscrivibili le organizzazioni che presentino contestualmente i seguenti requisiti sostanziali e formali:

- 1) si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo (art. 3, commi 1 e 4 L. 266/1991 e art. 3, comma 2 L.R. 12/2005). Sono quindi iscrivibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari, tenuto conto del complesso delle attività, sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite;
- 2) siano liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile ai sensi dell’art. 3, comma 2 L. 266/1991 e art. 3, comma 1 L.R. 12/2005 e, quindi, che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all’organizzazione e attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutela di diritti primari;
- 3) siano dotate di autonomia (art. 3, comma 1 L.R. 12/2005) sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc.
- 4) abbiano sede legale nel territorio provinciale.
- 5) abbiano effettiva operatività nel territorio provinciale da almeno sei mesi.
Tale condizione dovrà essere comprovata mediante documentazione storica della attività svolta dalla Organizzazione e potrà essere accertata dalla Provincia anche con il concorso dei Comuni e di altre istituzioni.
- 6) siano dotati di atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrata che prevedano, oltre agli elementi di cui alla successiva lett. g) anche i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l’indicazione dei loro diritti ed obblighi (art. 3, comma 2 L.R. 12/2005);
- 7) siano caratterizzate per normativa statutaria e per situazione effettiva (art. 3, comma 2 L.R. 12/2005) da:
 - a. assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Gli eventuali utili devono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell’organizzazione e non possono essere ripartiti fra gli associati. Gli associati non possono percepire alcuna utilità economica né di altra natura, fatta eccezione per i rimborsi spese con le modalità previste dall’art. 2 della legge 266/91 “legge quadro sul volontariato”.
Le attività di prestazioni di servizi rese dalle Organizzazioni a favore di terzi verso pagamento di corrispettivi specifici, si considerano attività commerciali e

produttive marginali a condizione che detti corrispettivi non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (vedi DM 25/5/1995- *Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato*");

- b. elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (consigli di amministrazione, esecutivi, direttivi, presidenti, ecc.);
- c. gratuità delle cariche associative, e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d. obbligatorietà del bilancio, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione dell'organizzazione debbono sottoporre i rendiconti all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto;
- e. democraticità della struttura.

Ai fini della valutazione della democraticità della struttura, si terranno presenti i parametri definiti dalle disposizioni di cui al tit. II capo II del Codice Civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute.

Il numero degli aderenti alle organizzazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (Comitato esecutivo o direttivo, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (Assemblea). Le organizzazioni iscrivibili dovranno avere una base associativa composta da un numero di aderenti almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo statuto delle organizzazioni, compongono l'organo direttivo.

Data la natura delle organizzazioni di volontariato, non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

3. Organismi di coordinamento o di collegamento

Sono iscrivibili nel Registro provinciale gli organismi di coordinamento e di collegamento di sole organizzazioni di volontariato già iscritte in numero prevalente nel registro.

Anche detti organismi debbono possedere i requisiti di cui sopra tranne quelli incompatibili con la loro stessa natura. Infatti quanto sopra indicato, ad esempio, relativamente agli scopi solidaristici, alle prestazioni personali degli aderenti, agli ambiti di operatività, non può essere riferito agli Organismi di cui trattasi.

4. Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modulo predisposto dalla amministrazione provinciale, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organizzazione, deve essere presentata presso la sede della Provincia di Rimini, a mezzo servizio postale o personalmente consegnandola all'ufficio Protocollo.

Copia della domanda va inoltrata, altresì, al Comune sede legale dell'organizzazione, affinché esprima il parere preventivo sull'iscrivibilità attestante l'effettiva esistenza ed operatività dell'associazione. Il parere è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Il parere preventivo sull'iscrivibilità è inoltre richiesto a cura del Responsabile del procedimento agli altri uffici provinciali competenti per la materia trattata dall'organizzazione (es. ambiente, istruzione, cultura, ecc.). Gli Uffici consultati dovranno esprimersi entro trenta giorni.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente recanti la registrazione;
2. Copia del bilancio di previsione o rendiconto economico-finanziario debitamente approvati dall'assemblea. Le Organizzazioni di Volontariato costituite da meno di un anno dovranno produrre detta documentazione entro 30 giorni dall'approvazione del primo bilancio o rendiconto economico-finanziario;
3. Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
4. relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti:
 - l'ambito solidaristico in cui opera la organizzazione e le modalità attraverso cui l'organizzazione intende perseguire i fini istituzionali.
 - l'effettiva operatività di almeno sei mesi secondo i fini istituzionali ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;
 - il fatto che la organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto alla organizzazione stessa;
5. copia di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione
6. elenco di eventuali lavoratori retribuiti dipendenti o autonomi di cui l'organizzazione si avvale, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
7. autocertificazione relativa alla copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e la responsabilità civile verso terzi, nonché di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
8. elenco di tutte le organizzazioni aderenti (solo se trattasi di organismo di coordinamento e collegamento di altre organizzazioni).
9. Fotocopia di un documento di riconoscimento del presidente o del legale rappresentante dell'associazione;

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

Le sezioni locali di organizzazioni nazionali o regionali debbono inoltre allegare, qualora non risulti in modo esplicito dallo statuto, dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale o regionale, ovvero qualora la sezione locale abbia adottato lo statuto dell'organizzazione nazionale o regionale, in esso deve essere regolamentato in modo chiaro il funzionamento delle sezioni locali e l'esplicita attestazione della loro autonomia sotto il profilo amministrativo, patrimoniale e gestionale.

La Provincia verifica il possesso dei requisiti di iscrिवibilità e, nell'ambito dell'attività istruttoria, può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi utili ai fini della valutazione circa il tipo di attività e di struttura dell'organizzazione.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del Dirigente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o interruzione dei termini.

Entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento la Provincia trasmette i relativi atti all'organizzazione interessata, al Comune sede legale della stessa, all'Agenzia delle Entrate competente e alla Regione Emilia-Romagna.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso ricorso ex art. 6, comma 5 della L. 266/1991.

5. Modalità di cancellazione

La cancellazione dal Registro Provinciale è disposta dal Dirigente con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni alla Regione, all'Agenzia delle Entrate, all'Organizzazione interessata ed al Comune ove essa ha sede.

Sono cause di cancellazione:

- richiesta scritta della stessa organizzazione;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali al mantenimento dell'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine di 30 giorni per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa richiesta di parere al Comune e diffida con concessione di un termine di 15 giorni per la risposta;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto entro 45 giorni dalla formalizzazione, previa diffida e concessione di un termine di 15 giorni per la trasmissione e valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso di cui all'art. 6, comma 4 della L. 266/1991.

6. Modalità di revisione

Il registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta di norma ogni due anni a partire dal 2008 e riguarderà la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge statale e regionale, nonché dalle successive disposizioni attuative, per la qualifica di Organizzazione di Volontariato.

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si svolge la revisione trasmettono dichiarazione a firma del legale rappresentante nella forma dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00 attestante il permanere dei requisiti secondo il modello che verrà appositamente predisposto dagli uffici provinciali, anche in collaborazione con i competenti uffici regionali.

La Provincia potrà richiedere inoltre la produzione di materiale documentale ed eventuali informazioni sull'attività svolta anche tramite soggetti terzi.

L'esito della revisione sarà comunicato alla Regione.

Per la gestione della fase transitoria, verrà richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, documentazione attestante la rispondenza ai requisiti richiesti dalla nuova normativa e dal presente regolamento.

7. Rinvii ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla direttiva regionale richiamata in premessa ed alle norme di settore.